

**Valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti
di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005**

**Parere definitivo ANVUR
Istituto Pantheon Design & Technology di Roma**

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 272 del 05/11/2025

PREMESSA

Il presente parere è rilasciato dall'ANVUR tenuto conto:

- della nota MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021;
- delle Linee guida per l'accREDITamento iniziale di nuove Istituzioni non statali AFAM;
- della nota MUR n. 11520 del 12 agosto 2024.

L'Istituto Pantheon Design & Technology di Roma (di seguito "Pantheon") è stato autorizzato al rilascio dei diplomi accademici di primo livello in Applicazioni digitali per le arti visive (DAPL04 – Grafica) e in Design (DAPL06 – Progettazione artistica per l'impresa) con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 18 luglio 2013, n. 626.

Successivamente, con i DD.MM. 1° dicembre 2016, n. 943 e 12 marzo 2021, nn. 613 e 614, l'Istituto è stato autorizzato, rispettivamente, al rilascio dei diplomi accademici di primo livello in Graphic Design (DAPL06 – Progettazione artistica per l'impresa), in Graphic & Game design (DAPL08 – Scuola di nuove tecnologie per l'arte), dei diplomi accademici di secondo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo (DAPL09) e in Art Direction (DASL06 – Scuola di progettazione artistica per l'impresa).

Per la valutazione dell'istanza, l'ANVUR ha costituito una Commissione di Esperti per il settore AFAM (di seguito CEV-AFAM) con delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 20 febbraio 2025.

La CEV ha rilasciato il proprio parere sulla base della documentazione prodotta dall'Istituto in piattaforma e delle integrazioni documentali successivamente fornite a seguito di richiesta dell'Agenzia.

All'esito della valutazione della documentazione in questione da parte della CEV-AFAM, con delibera del Consiglio Direttivo n. 151 del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha espresso parere negativo sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 D.P.R. n. 212/2005 dell'Istituto "Pantheon Design & Technology", comunicato all'Istituto dal MUR ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 con nota n. 3455 del 5 agosto 2025.

In data 3 settembre 2025 Pantheon ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere negativo di cui alla ridetta delibera n. 151/2025: tali controdeduzioni (che si accompagnano a una corposa documentazione integrativa) riguardano tutti i punti esaminati dal parere allegato alla delibera n. 151/2025, inclusi quelli che hanno ricevuto valutazione positiva e su cui non è stato formulato alcun rilievo.

Le osservazioni trasmesse dall'Istituto sono state esaminate dalla CEV-AFAM costituita con delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 20 febbraio 2025. Con il presente documento il Consiglio Direttivo dell'Agenzia conclude la procedura di valutazione dell'istanza in questione ed esprime il parere definitivo sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituto "Pantheon Design & Technology" di Roma.

Si precisa che il presente parere tiene conto unicamente delle osservazioni al preavviso di rigetto formulate da Pantheon in data 3 settembre 2025 relative alle criticità segnalate nel parere allegato alla delibera n. 151/2025.

Per tutti gli aspetti non espressamente richiamati nel presente parere, ci si riporta integralmente alle valutazioni espresse nel predetto parere allegato alla delibera n. 151 del 9 luglio 2025.

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il procedimento di valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 11 D.P.R. n. 212/2005 si è basato sull'esame della seguente documentazione:

- a) documentazione prodotta dall'Istituto per il tramite della piattaforma informatica;
- b) documentazione prodotta dall'Istituto in data 15 maggio 2025 a seguito di richiesta di integrazione documentale formulata dall'ANVUR con nota n. 2039 del 5 maggio 2025;

- c) documentazione prodotta dall'Istituto in data 3 settembre 2025 a seguito di preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* della L. n. 241/1990 trasmesso dal MUR in data 5 agosto 2025.

1. ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI

1.1. Organi di governo

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha eccepito la mancata costituzione del Revisore Unico, che l'art. 5 dello Statuto annovera tra gli organi dell'Istituto, da quest'ultimo motivata con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 e del D.L. n. 32/2019 che lo esonererebbero dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore contabile, non avendo superato per due esercizi consecutivi alcuno dei limiti previsti dall'art. 2477, comma 2, lettera c), cod. civ. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro; 20 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio).

Nelle controdeduzioni l'Istituto ha specificato di non aver costituito l'organo statutariamente previsto sulla base di un parere *pro veritate* del revisore *pro tempore* e ha dichiarato l'intenzione di procedere alla nomina di un nuovo revisore in occasione della prima assemblea dei soci utile e di costituire l'organo. **Sul punto si raccomanda all'Istituto di costituire l'organo e si rimanda al MUR per le verifiche di competenza.**

1.2. Convenzioni

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha evidenziato che, nonostante l'Istituto dichiari collaborazioni con oltre 1.500 aziende, in piattaforma risultano solo 22 convenzioni, prive di data o numero identificativo. La maggior parte risulta scaduta, e solo 3 (con UniDav, Università di Foggia e Associazione per la cultura digitale) sono valide. L'assenza di accordi attivi limita il contributo dei partner esterni alla dimensione professionalizzante dei corsi (*cfr.* parere preliminare ANVUR, p. 8).

A pagina 10 delle controdeduzioni, Pantheon ha affermato di essersi immediatamente attivato per predisporre e adottare una procedura interna finalizzata alla protocollazione di tutte le convenzioni e degli atti stipulati con partner esterni e di aver provveduto ad avviare formali interlocuzioni per perfezionare la sottoscrizione o l'aggiornamento delle ridette convenzioni. A dimostrazione di quanto asserito, l'Istituto ha allegato le 22 convenzioni già caricate in piattaforma protocollate e firmate, tra cui quella con la società w.academy per l'orientamento.

Senonché, dall'analisi dei documenti trasmessi si rileva che 5 delle 22 convenzioni in questione (con My Fly Zone A.S.D.; Pantofola D'Oro S.p.A.; Università degli Studi di Foggia; Etfilia STP s.r.l. S.B.; Associazione internazionale per la promozione della cultura digitale) sono state "protocollate" con la data di stipula "originaria", come risultante dai documenti caricati in piattaforma e che le restanti 16 – che nell'istanza originaria erano prive di data di sottoscrizione - recano data di protocollo 7 agosto 2025 e appaiono quindi ratificate in appena due giorni dalla data di arrivo del preavviso di rigetto, peraltro in pieno periodo estivo.

A ciò va aggiunto che 3 delle 5 convenzioni stipulate nel 2022 sopra citate (My Fly Zone A.S.D., Pantofola D'Oro S.p.A. ed Università degli Studi di Foggia) alla data odierna sono scadute, avendo tutte durata triennale e non avendo l'Istituto fornito prova del loro rinnovo.

Le controdeduzioni dell'Istituto, pur rispondendo formalmente ai rilievi formulati nel parere, suscitano tuttavia perplessità circa i tempi di ratifica e protocollazione della maggior parte delle convenzioni, che si collocano immediatamente a ridosso della notifica del preavviso di rigetto da parte dell'Agenzia.

L'Istituto ha inoltre rimosso dal sito *web* il riferimento alla collaborazione con "oltre 1.500 aziende italiane e internazionali".

1.3. Sito web. Foundation course

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha evidenziato numerose anomalie nel sito *web* dell'Istituto in punto di incompletezza di informazioni essenziali sui servizi agli studenti (e.g. contatti specifici e aggiornati dei referenti dell'Ufficio Placement e dei servizi di tutorato, *counselling*/sportello psicologico e dei rispettivi orari di ricevimento) e, soprattutto, di scarsa trasparenza e inaccuracy delle informazioni ivi contenute. In particolare, il parere ha segnalato che la pagina dedicata al *Foundation Course* contiene una serie di informazioni palesemente errate e svianti, tra cui:

- 1) l'ambiguo riferimento sul sito dell'Istituto alla **sede di Milano**, che non risulta accreditata e la cui richiesta di riconoscimento come sede decentrata non ha avuto seguito, anche a causa di rilievi dell'Agenzia;
- 2) l'utilizzo **improprio per i titoli di studio** rilasciati, con l'indicazione di "lauree triennali" e "diplomi biennali di laurea magistrale" non corrispondenti alle effettive denominazioni;
- 3) la descrizione fuorviante del **Foundation Course** come idoneo all'accesso a corsi di laurea presso università partner.
- 4) la **mancata coincidenza** per tre dei corsi accreditati (Applicazioni digitali per le arti visive – DAPL04, Graphic & Game Design – DAPL08 e Art Direction - DASL06) tra le **denominazioni indicate sul sito web** (Art Direction 1; Game Design; Design Management & Art Direction 2) e quelle presenti nei rispettivi decreti di accreditamento (e compaiono in forma eterogenea in altre pagine del sito stesso).

Per quanto concerne le pagine relative al *Foundation Course*, nelle controdeduzioni l'Istituto ha chiarito (*cf* pag. 20) che si tratta di un programma in lingua inglese ideato per preparare gli studenti internazionali a studiare nelle università italiane, di fatto mai attivato, non avendo mai registrato un numero sufficiente di domande (*cf* pag. 23). Inoltre, sono stati rimossi dalla pagina i riferimenti alla sede di Milano e al conseguimento di titoli di "laurea" e di "laurea magistrale" nonché della presunta "idoneità" per l'accesso ai corsi delle Università di Chieti e della Basilicata pur rinviando a convenzioni in corso di stipula con tali Atenei.

Quanto ai rilievi sulla non coincidenza delle denominazioni autorizzate dal CNAM e dal MUR e quelle riportate sul sito *web* per i sopra menzionati corsi di diploma accademico, nelle controdeduzioni l'Istituto, pur avendo adeguato il sito secondo le indicazioni ANVUR, ha impropriamente sostenuto che le denominazioni contestate sono state usate solo a fini divulgativi e promozionali, senza valore ufficiale e che le differenze di nomenclatura dei corsi all'interno del sito derivano da esigenze comunicative e da una gestione editoriale non omogenea (*cf* controdeduzioni, pagg. 24 e 25).

Tanto premesso, pur prendendo atto degli interventi che l'Istituto dichiara di aver effettuato per risolvere le criticità del sito *web* rappresentate nel parere del 9 luglio 2025, l'Agenzia ribadisce che, in base agli **European Standard and Guidelines 2015 (ESG 2015), standard 1.8 Public information**, "*Institutions should publish information about their activities, including programmes, which is clear, accurate, objective, up-to date and readily accessible.*" e che "*Information on institutions' activities is useful for prospective and current students as well as for graduates, other stakeholders and the public*". Lo *standard* in questione dimostra inequivocabilmente che gli strumenti con cui le Istituzioni rendono pubbliche le informazioni sulle loro attività (e fra questi il sito *web*) non assolvono a finalità meramente promozionali, ma sono mezzi attraverso i quali devono essere fornite all'esterno informazioni chiare, accurate, obiettive, aggiornate e accessibili, allo scopo di informare tempestivamente gli iscritti e gli stakeholder esterni e orientare i potenziali studenti.

A ciò va aggiunto che, prima ancora che nel parere ANVUR del 9 luglio 2025, l'incompletezza e la scarsa trasparenza e inaccuracy delle informazioni fornite dal sito *web* erano state segnalate nel 2024, a seguito dell'istruttoria dell'istanza di accreditamento di una sede decentrata presentata dall'Istituto. Già in quell'occasione l'Istituto si era impegnato a rimuovere le informazioni inesatte e ambigue (tra cui l'indicazione della sede di Milano) specificando, peraltro, di essere in procinto di costituire un'unità organizzativa interna per la gestione della comunicazione dell'Istituto, al fine di evitare il ripetersi di "errori comunicativi".

È evidente che, a distanza di neppure un anno dalla precedente segnalazione dell'ANVUR la situazione è rimasta sostanzialmente immutata e la comunicazione sul sito *web* non è ancora adeguatamente presidiata. Tanto è peraltro espressamente riconosciuto dall'Istituto, che, nelle controdeduzioni, dopo aver fatto riferimento al mancato controllo delle pagine del sito *web* prima della pubblicazione e all'improprio utilizzo di termini *“per agevolare la traduzione”*, ribadisce l'impegno *pro futuro* a sottoporre ogni informazione pubblicata sul sito *“a preventiva verifica e approvazione da parte dell'ufficio di competenza [...] al fine di garantire l'esattezza e la conformità.”* (cfr controdeduzioni, pag. 24). In contrasto con quanto dichiarato, si segnala la comparsa su Instagram e Facebook, l'8 settembre 2025 (ovvero appena cinque giorni dopo la trasmissione delle controdeduzioni) di un video promozionale (*reel*) (https://www.instagram.com/reel/DOV1_0GCJyo/?igsh=MWp5cnJleWtnck3) in cui una studentessa attribuisce anche alla sede di Milano l'offerta di **“corsi di laurea triennali, magistrali” e master riconosciuti dal MUR**, presentandola quindi come sede accreditata al pari di quella di Roma. Sugli stessi canali il 9 ottobre 2025 è comparso un *post* che pubblicizza le iscrizioni ai corsi dell'Istituto, utilizzando una nuova ennesima denominazione (*“Digital Marketing”*) per il corso di *“Applicazioni Digitali per le arti visive”*.

Ne deriva che non soltanto l'Istituto non è in grado di assicurare un adeguato presidio sulla comunicazione, ma sembra non aver compreso la portata e l'impatto dello *standard* ESG 1.8 sopra ricordato. **Si sottolinea, sul punto, che la prevenzione delle frodi in ambito educativo costituisce l'oggetto di una specifica raccomandazione assunta nel 2022 dal Comitato dei Ministri dell'U.E. nonché del *Fraud-Act - Combatting fraud through a Holistic Approach and Data Collection* che coinvolge tutte le Istituzioni della formazione superiore dei Paesi aderenti al Processo di Bologna.**

Le argomentazioni addotte dall'Istituto nelle controdeduzioni non consentono, pertanto, di ritenere superate le criticità segnalate nel parere ANVUR del 9 luglio 2025.

1.4. Numero di iscritti ai corsi erogati

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha rilevato l'impossibilità di ricavare con univoca certezza il numero complessivo di iscritti nell'a.a. 2024/2025 ai vari corsi (fatta eccezione per gli studenti iscritti ai *master* e agli *executive master*), visti il disallineamento tra i dati dichiarati dall'Istituto nella piattaforma informatica, quelli risultanti dalla relazione 2024 del NdV e i documenti presentati da Pantheon nell'integrazione del 15 maggio 2025.

Nelle controdeduzioni l'Istituto ha indicato il numero corretto degli iscritti, rettificando gli errori di inserimento in piattaforma per gli iscritti nell'a.a. 2023/2024 e alcuni refusi nel conteggio degli iscritti dell'a.a. 2024/2025, a suo dire imputabili *“al mancato controllo del Direttore”* sui dati inseriti dall'ufficio didattica, *“estratti manualmente da fonti diverse”* (cfr controdeduzioni, pag. 29). L'Istituto ha inoltre trasmesso una tabella di riconciliazione contenente il numero degli iscritti (cfr controdeduzioni, pag. 30), che, tuttavia, contiene ancora errori: per il corso di diploma accademico di primo livello in Applicazioni digitali per le arti visive, infatti, il numero totale di iscritti indicato (51) non coincide con la somma degli iscritti ai tre anni di corso (35).

L'Istituto ha inoltre dichiarato di aver implementato un nuovo gestionale informativo centralizzato per le carriere degli studenti per garantire la gestione puntuale e il monitoraggio delle carriere studentesche (cfr controdeduzioni, pag. 30).

Parimenti irricevibile appare la dichiarazione dell'Istituto secondo cui, avvalendosi delle previsioni contenute nell'art. 49, commi 3 e 4, del proprio Regolamento Didattico (in forza delle quali *“il Direttore può concedere deroghe parziali alla disciplina dell'obbligo di frequenza”* agli studenti lavoratori, alle studentesse in gravidanza e madri di bambini fino a un anno e agli studenti con disabilità gravi e *“La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti è subordinata all'attuazione da parte della Scuola di supporti alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.”*), agli studenti rientranti nelle citate categorie *“è stata ridotta la*

frequenza in presenza al 30% delle materie laboratoriali garantendo la qualità didattica attraverso la partecipazione a lezioni dedicate in orario extra accademico.” (cfr controdeduzioni, pag. 30).

Tale dichiarazione, che appare strumentale a dimostrare l'adeguatezza delle strutture edilizie a disposizione dei corsi, oggetto di ulteriore rilievo da parte dell'ANVUR (su cui si dirà più avanti), dimostra che l'Istituto agisce in spregio alla normativa vigente che per le Istituzioni AFAM non consente, per nessuna tipologia di studente, alcuna deroga all'obbligo di frequenza in presenza per le materie laboratoriali.

1.5. Consulta degli Studenti

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia indicazione sulle procedure di elezione della Consulta degli Studenti, sia nella documentazione caricata in piattaforma che sul sito *web* dell'Istituto. Ha rilevato, inoltre, che la previsione contenuta nell'art. 11, comma 7, dello statuto, che stabilisce una soglia massima annuale di nove riunioni, non appare pienamente legittima, perché limita la libertà dell'organo, che deve essere libero di riunirsi tutte le volte che sia necessario.

Nelle controdeduzioni l'Istituto ha affermato che le elezioni della Consulta degli Studenti si sono svolte il 15 novembre 2024 e di aver inserito nel sito *web* il Regolamento dell'organo (cfr controdeduzioni, pagg. 32 e 33). Quanto alla previsione della soglia massima di nove riunioni per anno accademico, l'Istituto si è limitato a dichiarare l'intenzione di modificare il relativo comma dello statuto in una prossima riunione degli organi accademici.

Si osserva che il Regolamento della Consulta degli Studenti inserito sul sito *web* dell'Istituto (<https://istitutopantheon.it/wp-content/uploads/2025/08/Regolamento-Consulta-Studenti.pdf>) risulta protocollato nel mese di agosto 2025 ed era pertanto inesistente alla data della ricezione del parere del 9 luglio 2025; l'Istituto inoltre non ha fornito prove della sua approvazione.

Quanto alla dichiarazione dell'intento di modificare il comma 7 dell'art. 11 dello statuto, è appena il caso di evidenziare che, anche in questo caso, il semplice impegno dell'Istituto a sanare la criticità evidenziata non appare risolutivo.

1.6. Risorse strutturali e strumentali

Con riferimento alle **risorse strutturali**, nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha rilevato l'assenza, sia nella documentazione caricata in piattaforma sia nella documentazione integrativa fornita su richiesta dell'Agenzia, di chiare indicazioni sull'organizzazione complessiva degli spazi indicati nelle planimetrie (aule e laboratori) per le attività didattiche di ciascuno dei corsi erogati dall'Istituto, con conseguente impossibilità di stabilire l'adeguatezza degli stessi in relazione al numero di studenti iscritti. L'Agenzia ha inoltre evidenziato la genericità delle indicazioni fornite nel calendario didattico in merito agli orari di svolgimento delle lezioni e quindi all'uso degli spazi, con particolare riferimento al corso di Graphic Design, che registra il maggior numero di iscritti. Per tale corso il parere ha evidenziato che le dimensioni delle aule e dei laboratori risultanti dalle planimetrie non rispettano i requisiti minimi delle Linee guida ANVUR che impongono per il settore ISIA almeno 1,5 m²/studente negli spazi didattici: l'aula teorica più grande infatti (aula 1.1, 49,7 m²) garantisce solo 1,27 m² per gli studenti del I anno (39 iscritti) e 1,10 m² per quelli del II anno (45 iscritti), anche ipotizzando 111 studenti totali invece di 139.

Nei laboratori e nelle aule teorico-pratiche, infine, lo spazio per studente risulterebbe ancora minore poiché la superficie calpestabile è ulteriormente ridotta dalla presenza di attrezzature (cfr parere preliminare, pag. 10).

Nelle controdeduzioni l'Istituto ha sostenuto che l'ANVUR avrebbe dovuto desumere l'organizzazione complessiva delle attività didattiche dai documenti trasmessi in fase di integrazione documentale e ha prodotto

un nuovo documento contenente il calendario didattico del primo e del secondo semestre che indicherebbe le fasce orarie di utilizzo degli spazi, mattutine e pomeridiane (cfr controdeduzioni, pag. 37).

Con riferimento ai rilievi sull'inadeguatezza degli spazi per il corso triennale in Graphic Design, nelle controdeduzioni Pantheon ha sostenuto che il numero di 72 studenti iscritti al II anno del corso in questione nell'a.a. 2024/2025 andrebbe depurato di 13 unità che non hanno preso parte alle lezioni per varie motivazioni (conclusione o sospensione della carriera, trasferimento ad altro Istituto, rinuncia agli studi) e che dei 59 iscritti rimanenti 1 è uno studente con disabilità e 28 sono studenti lavoratori che fruirebbero di un *"obbligo di frequenza in presenza ridotta"* autorizzato dal Regolamento Didattico. Tale obbligo prevedrebbe la frequenza di almeno il 30% delle materie laboratoriali e l'erogazione delle materie teoriche *"attraverso la partecipazione a lezioni dedicate (orario di ricevimento esteso) o attraverso videolezioni 'on demand' create puntualmente per loro."*

L'Istituto ha affermato, inoltre, che, *a causa dell'elevato numero di immatricolati nel 2023/2024 è stata adottata una gestione flessibile degli spazi*: la parte teorica delle attività di carattere laboratoriale sarebbe stata svolta *"congiuntamente"* da tutti gli studenti, mentre per le esercitazioni gli studenti sarebbero stati divisi in due gruppi. A tale misura, si sarebbero aggiunte nell'a.a. 2024/2025 la canalizzazione in due gruppi delle lezioni del I anno del triennio in Graphic Design e l'anticipo di un mese dell'inizio delle lezioni per gli studenti del II e del III anno di tutti gli altri corsi attivi (cfr controdeduzioni, pagg. 38 e 39).

L'Istituto ha dichiarato, infine, di aver avviato *"un significativo piano di ampliamento"* consistente, oltre che nell'acquisizione di due nuove aule al terzo piano già operative nell'a.a. 2024/2025, nel progetto di ristrutturazione di un immobile attiguo al Pantheon (*"dépendance"*), nonché in una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli spazi esistenti, programmati già a partire dall'a.a. 2025/2026.

Con riferimento a quanto controdedotto, si rileva che:

1) il nuovo calendario didattico del primo e del secondo semestre, molto simile al precedente, non risolve le criticità, perché si limita a indicare la fascia oraria in cui gli spazi sono impegnati al mattino e al pomeriggio (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) e continua a non consentire di determinare la durata delle singole lezioni che si tengono nelle varie aule;

2) l'argomentazione per cui il calcolo dell'adeguatezza degli spazi a disposizione del triennio in Graphic Design deve far riferimento ai soli studenti frequentanti (che a dire dell'Istituto sarebbe pari a 59 studenti), non è ricevibile, poiché l'adeguatezza degli spazi va calcolata con riferimento agli studenti complessivamente iscritti, dei quali non è possibile determinare a priori le intenzioni di frequenza né altri eventi che potrebbero ridurne il numero.

A ciò va aggiunto che la riduzione dell'obbligo di frequenza in presenza per le attività laboratoriali e le modalità alternative alla frequenza delle lezioni teoriche individuate per gli studenti lavoratori non appaiono legittime. Quanto al primo profilo si sottolinea che nelle Istituzioni AFAM l'erogazione della didattica in presenza costituisce regola generale, derogabile solo in caso di eccezioni tassativamente previste, allo stato costituite solo dalla contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore (cfr. art. 3 del D.M. n. 933/2022) peraltro circoscritte agli insegnamenti a carattere teorico e alla parte teorica degli insegnamenti teorico-pratici e in casi di forza maggiore (si pensi all'emergenza pandemica da COVID-19). L'erogazione della didattica a distanza non è comunque ammissibile per gli insegnamenti pratici e per la parte pratica degli insegnamenti teorico-pratici.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Pantheon, il Regolamento Didattico approvato dal MUR non riconosce agli studenti lavoratori alcuna riduzione dell'obbligo di frequenza per le attività laboratoriali. L'art. 49 stabilisce invece che la frequenza è obbligatoria se prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studio, che definiscono le percentuali di presenze necessarie e che tali Regolamenti possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti per studenti lavoratori, disabili o dispensati dalla frequenza. Nel caso in questione,

l'Istituto non ha fornito il Regolamento del corso triennale in Graphic Design. Ne consegue dunque l'illegittimità anche della previsione contenuta nel "Disciplinare 2024/2025" allegato in controdeduzioni ([Link](#)) peraltro incomprensibilmente riferito all'a.a. 2022/2023, secondo cui *"Per l'A.A. 22/23, gli studenti lavoratori [...] per i corsi teorico-laboratoriali sono tenuti alla frequenza di almeno 1/3 delle lezioni. Per questi corsi quindi l'ammissione all'esame non è automatica."*

Quanto alle modalità alternative alla frequenza delle lezioni teoriche individuate per gli studenti lavoratori - *"lezioni dedicate (orario di ricevimento esteso)"* e *"videolezioni 'on demand'"* - si sottolinea in primo luogo che il ricevimento dei docenti ha lo scopo di favorire il confronto tra studente e docente e che, come tale, non può certamente surrogare la didattica in aula. In secondo luogo, si sottolinea che, anche laddove la didattica *online* fosse ammessa, la stessa dovrebbe essere assistita da misure e strumenti specifici (e.g. infrastrutture e personale dedicati, sistemi per consentire il tracciamento delle presenze degli studenti, *etc*) a garanzia del rispetto di *standard* minimi di qualità, allo stato, peraltro, definiti esclusivamente per le Università e non anche per le Istituzioni AFAM.

Infine, il richiamo a videolezioni a richiesta dell'interessato/a (*on demand*) non soltanto induce a ritenere che la frequenza delle medesime sia rimessa alla decisione del singolo, ma contraddice la stessa affermazione dell'Istituto secondo cui il sistema integrato di didattica in presenza e supporto digitale sarebbe una *"scelta pedagogica strutturata che risponde alle esigenze di una popolazione studentesca diversificata"* (cfr controdeduzioni, pag. 40).

3) Ancora con riferimento all'adeguatezza degli spazi a disposizione del triennio in Graphic Design, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da Pantheon nelle controdeduzioni, l'analisi puntuale della capienza degli spazi non dimostra che venga garantita a ciascuno studente una superficie minima di 1,5 m² nelle aule e nei laboratori utilizzati. A titolo esemplificativo si consideri l'aula 2.1 da 34,1 m² adeguata ad accogliere 22 studenti, attualmente utilizzata - come confermato dal calendario accademico trasmesso - per le lezioni congiunte del II anno dei corsi di Graphic Design (72 studenti) e Design (26 studenti); oppure all'aula 2.5 LAB PC da 36 mq, che dovrebbe contenere al massimo 24 studenti, utilizzata invece per le lezioni del II anno (72 studenti) e del III anno (28 studenti) di Graphic Design.

4) Circa la suddivisione in gruppi degli studenti – che, come visto in precedenza, l'Istituto afferma di avere adottato a partire dall'a.a. 2023/2024 per far fronte all'incremento degli iscritti – si rileva che la stessa non trova alcun riscontro nella documentazione economico-finanziaria prodotta, in cui non si rinviene alcuna traccia della duplicazione dei costi della docenza per le attività canalizzate.

5) Quanto, infine, al piano di ampliamento che l'Istituto sostiene di avere avviato, pur apprezzando l'impegno per il miglioramento delle risorse strutturali, si evidenzia che oggetto della presente valutazione è l'analisi dello *status* delle risorse esistenti e funzionanti nell'a.a. 2024/2025 a disposizione degli studenti e delle studentesse attualmente iscritti.

Tanto premesso è evidente che le risorse edilizie di cui attualmente dispone Pantheon non consentono di garantire il pieno rispetto degli *standard* minimi di qualità previsti per le Istituzioni AFAM.

Con riferimento alle **risorse strumentali**, nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha rilevato l'assenza, di indicazioni sulle attrezzature specificamente dedicate ai singoli corsi e l'inadeguatezza della dotazione strumentale complessivamente indicata per le esigenze didattiche dei corsi, che richiederebbe un ampliamento sia nella tipologia che nella quantità di attrezzature (cfr. parere preliminare, pag. 13).

Nelle controdeduzioni l'Istituto, oltre a produrre l'inventario del patrimonio strumentale, ha affermato che negli ultimi tre anni ha realizzato delle *"promozioni"* che prevedono la fornitura in omaggio agli studenti di dispositivi Mac (MacBook Air e iPad), come incentivo all'immatricolazione/iscrizione. Tali *device*, comprensivi delle relative licenze, in quanto acquistati dall'Istituto stesso, implementerebbero la dotazione strumentale dei corsi e sarebbero alternativi alle tavolette grafiche (cfr controdeduzioni, pagg. 42 e 43).

L'Istituto specifica, inoltre, di essere in possesso dei *device* Arduino e Raspberry Pi, erroneamente non indicati nella documentazione originariamente caricata in piattaforma, e manifesta l'intento di proporre "*al prossimo CdA*" un piano di investimento tecnologico per il triennio 2026 - 2028, che prevede uno stanziamento complessivo di € 60.000,00 e l'acquisto nel 2026 di un *plotter* (cfr controdeduzioni, pag. 42).

Con riferimento all'insufficienza del numero di posti per la consultazione e lo studio in biblioteca (segnalata anche dal Nucleo di Valutazione) l'Istituto ha ribadito di avere avviato delle azioni migliorative tra cui la ristrutturazione della *dépendance* per ricavare altre due aule studio (cfr controdeduzioni, pag. 44).

Rispetto a quanto controdedotto, si osserva che:

- 1) I *device* acquistati dall'Istituto per farne omaggio agli studenti non configurano un incremento della dotazione strumentale di Pantheon ma piuttosto una donazione, su cui il donante non può più far valere alcuna pretesa, come dimostrato anche dal fatto che i beni in oggetto non siano inclusi nell'inventario fornito dall'Istituto. Dal medesimo inventario risultano assenti i *device* Arduino e Raspberry Pi menzionati nelle controdeduzioni.
- 2) Quanto alla dichiarazione dell'intento di far approvare agli organi competenti un piano di investimenti per il potenziamento delle dotazioni strumentali che comprende l'acquisto di un *plotter* nel 2026, pur apprezzando l'impegno al miglioramento e all'ampliamento delle risorse strumentali e tecnologiche, si ribadisce che oggetto della presente valutazione è l'analisi dello *status* delle risorse esistenti e funzionanti nell'a.a. 2024/2025 a disposizione degli studenti e delle studentesse attualmente iscritti.
- 3) Quanto, infine, alla dichiarazione per cui l'Istituto avrebbe avviato la ristrutturazione della *dépendance* per ricavare altre due aule studio per sopperire alla segnalata insufficienza dei posti per la consultazione e lo studio in biblioteca (cfr pag. 44), si sottolinea che l'Istituto non ha specificato se tale progetto di ristrutturazione sia già esecutivo, in fase iniziale o costituisca una mera ipotesi e non ha fornito alcun elemento in ordine ai titoli di proprietà di tale immobile. A ciò va ulteriormente soggiunto che la dichiarazione per cui la ristrutturazione della *dépendance* consentirebbe di ricavare due aule studio contraddice quella contenuta a pag. 41 delle controdeduzioni, in cui l'Istituto riferisce che delle due aule della *dépendance* solo una sarebbe un'aula studio mentre l'altra sarebbe destinata alle lezioni teorico-pratiche.

Tanto premesso è evidente che le risorse strumentali di cui attualmente dispone Pantheon non consentono di garantire il rispetto degli *standard* minimi di qualità previsti per le Istituzioni AFAM.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito dell'analisi delle controdeduzioni fornite, si conferma che le risorse strutturali (in particolare edilizie e strumentali) descritte nella documentazione complessivamente prodotta dall'Istituto non appaiono pienamente adeguate alle esigenze didattiche e di ricerca teoriche, pratiche e di studio autonomo dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello oggetto dell'odierna valutazione, con riferimento alla numerosità degli iscritti.

1.7. Risorse di docenza

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha rilevato che, per tutti i corsi oggetto di valutazione, oltre a essere redatti su modelli non conformi al *template* ANVUR, molti dei *curricula* dei docenti non sono aggiornati e sono assai risalenti. Con riferimento ai singoli corsi oggetto di valutazione, l'Agenzia ha rilevato la mancata soddisfazione dei requisiti qualitativi – per mancanza di copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo da parte di docenti in possesso dei requisiti 1, 2 e 3 delle Linee guida ANVUR - per i corsi di diploma accademico di primo livello in Applicazioni digitali per le arti visive (DAPL04) e in Graphic & Game Design (DAPL06) e di secondo livello in Art Direction (DASL06). Nel parere sono puntualmente segnalati i docenti per i quali si è riscontrata la mancanza dei predetti requisiti.

Nelle controdeduzioni l'Istituto ha prodotto 25 *curricula* aggiornati al mese di agosto 2025 e si è impegnato ad aggiornare i restanti entro il 30 settembre 2025. Ha inoltre fornito chiarimenti specifici per ciascun corso.

Di seguito si esprimono gli esiti della valutazione delle controdeduzioni prodotte da Pantheon partitamente per ciascuno dei corsi oggetto di valutazione.

Applicazioni digitali per le arti visive (DAPL04)

Il parere del 9 luglio 2025 ha ritenuto assolti i **requisiti quantitativi** richiamati dalle Linee guida ANVUR, pur segnalando che, in sede di integrazione documentale, l'Istituto ha prodotto i contratti di sei docenti a copertura di soli 42 CFA a fronte di 43,2. Nelle controdeduzioni l'Istituto ha prodotto il *curriculum vitae* aggiornato del docente affidatario dell'insegnamento Fotografia digitale (ABPR31), da 6 CFA, dal quale risulta che lo stesso è titolare della disciplina a far data dall'a.a. 2015/2016. Ciò consente di ritenere assolto il terzo requisito quantitativo, benché l'Istituto abbia prodotto il solo contratto relativo all'a.a. 2024/2025 per l'affidamento della disciplina *de qua*.

Con riferimento ai **requisiti qualitativi**, nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha segnalato il mancato raggiungimento della copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo per difetto del possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR da parte dei docenti di seguito elencati:

- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Anatomia artistica (ABAV01), da 6 CFA, e di Tecniche della modellazione digitale (ABTEC41), da 8 CFA: mancanza dei requisiti 1 e 2;
- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Tecniche grafiche speciali (ABAV04), da 6 CFA, e di Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38), da 10 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Storia e metodologia della critica d'arte (ABST52), da 6 CFA, e di Teoria e metodo dei *mass media* (ABPC65), da 6 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38), da 6 CFA: mancanza del requisito 3.

Dall'analisi dei *curricula* aggiornati trasmessi dall'Istituto si ritengono superate le criticità evidenziate per i docenti incaricati degli insegnamenti Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38), da 10 CFA, e Teoria e metodo dei *mass media* (ABPC65), da 6 CFA.

Permangono, invece, criticità per i seguenti profili:

- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Anatomia artistica (ABAV01), da 6 CFA, e di Tecniche della modellazione digitale (ABTEC41), da 8 CFA: si conferma la mancanza dei requisiti 1 e 2;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Tecniche grafiche speciali (ABAV04), da 6 CFA: mancanza del requisito 2. Si specifica che il profilo dello stesso docente è stato ritenuto adeguato per l'insegnamento della disciplina Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38).
- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Storia e metodologia della critica d'arte (ABST52), da 6 CFA: si conferma la mancanza del requisito 3. Si specifica che il profilo del docente è stato ritenuto adeguato per l'insegnamento della disciplina Teoria e metodo dei *mass media* (ABPC65).

All'esito della valutazione dei *curricula* aggiornati si rileva che i **requisiti qualitativi risultano comunque complessivamente soddisfatti**: risulta infatti assicurata la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo.

Graphic & Game Design (DAPL08)

Il parere del 9 luglio 2025 ha ritenuto assolti i **requisiti quantitativi** richiamati dalle Linee guida ANVUR.

Con riferimento ai **requisiti qualitativi**, nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha segnalato il mancato raggiungimento della copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo per difetto del possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR da parte dei docenti di seguito elencati:

- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38), da 6 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo (ABPC65), da 6 CFA: impossibilità di valutare la sussistenza dei requisiti per assenza del *curriculum vitae*;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Metodologia progettuale della comunicazione visiva (ABTEC37), da 4 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Progettazione multimediale (ABTEC40), da 10 CFA, e di Tecniche di modellazione digitale - computer 3D (ABTEC41), da 6 CFA: mancanza dei requisiti 1 e 2;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Pratica e cultura dello spettacolo (ABPR35), da 6 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Uso dei *software* per il *web* (ABTEC42), da 6 CFA: mancanza del requisito 3;
- docente contitolare dell'incarico di insegnamento di Tecniche dei nuovi media integrati (ABTEC43), da 8 CFA: mancanza del requisito 3.

Dall'analisi dei *curricula* aggiornati trasmessi dall'Istituto con le controdeduzioni del 3 settembre 2025 si ritengono superate le criticità evidenziate per i docenti incaricati degli insegnamenti Applicazioni digitali per le arti visive (ABTEC38), da 6 CFA, Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo (ABPC65), da 6 CFA, Metodologia progettuale della comunicazione visiva (ABTEC37), da 4 CFA, e Tecniche dei nuovi media integrati (ABTEC43), da 6 CFA.

Permangono, invece, criticità per i seguenti profili:

- docente titolare degli incarichi di insegnamento di Progettazione multimediale (ABTEC40), da 10 CFA, e di Tecniche di modellazione digitale - computer 3D (ABTEC41), da 6 CFA: si conferma la mancanza del requisito 3;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Pratica e cultura dello spettacolo (ABPR35), da 6 CFA: si conferma la mancanza del requisito 3;
- docente titolare dell'incarico di insegnamento di Uso dei *software* per il *web* (ABTEC42), da 6 CFA: si conferma la mancanza del requisito 3.

All'esito della valutazione dei *curricula* aggiornati si rileva che i **requisiti qualitativi risultano comunque complessivamente soddisfatti**: risulta infatti assicurata la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo.

Art Direction (DASL06)

Il parere del 9 luglio 2025 ha ritenuto **non assolti i requisiti quantitativi** richiamati dalle Linee guida ANVUR - con riferimento particolare alla copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti con docenti titolari di contratti per almeno tre annualità - avendo l'Istituto prodotto la documentazione relativa a tre docenti che coprono appena 30 CFA, laddove il 40% dei CFA degli insegnamenti di base e caratterizzanti è pari a 38,4 CFA.

In sede di controdeduzioni Pantheon ha prodotto il *curriculum vitae* aggiornato della docente affidataria dell'insegnamento Art Direction (ABTEC37), da 10 CFA, dal quale risulta che la stessa è stata titolare della disciplina negli aa.aa. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, e il contratto per l'affidamento della ridetta

disciplina per l'a.a. 2024/2025. Ciò consente di ritenere assolto il terzo requisito quantitativo, benché l'Istituto abbia prodotto il solo contratto relativo all'a.a. 2024/2025 per l'affidamento della disciplina *de qua*.

Con riferimento ai **requisiti qualitativi**, nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR, pur riscontrando il raggiungimento della copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA necessari per l'acquisizione del titolo da parte di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR, ha segnalato le seguenti criticità per i docenti qui elencati:

- la docente titolare dell'incarico di insegnamento di Tecniche di animazione digitale (ABTEC38), da 8 CFA, non è in possesso dei requisiti 1, 2 e 3;
- il docente titolare dell'incarico di insegnamento di *Lettering* (ABPR19), da 6 CFA, e contitolare dell'incarico di insegnamento di Tecniche dei nuovi media integrati (ABTEC43), da 6 CFA, non è in possesso del requisito 3.

Dall'analisi dei *curricula* aggiornati trasmessi dall'Istituto con le controdeduzioni si ritengono superate le criticità evidenziate per tutti i docenti sopra richiamati.

Alla luce delle superiori considerazioni il **giudizio sull'adeguatezza delle risorse di personale docente è complessivamente positivo** per tutti i corsi oggetto di valutazione.

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'analisi della documentazione complessivamente prodotta dall'Istituto si evince quanto segue.

- La **valutazione delle risorse strutturali permane negativa per il corso in Graphic Design**. Si conferma il giudizio espresso nel parere del 9 luglio 2025 atteso che i chiarimenti e la documentazione fornita dall'Istituto in sede di controdeduzioni non hanno consentito di ritenere superate le criticità evidenziate. Quanto alle **risorse edilizie** (aule, laboratori), si ribadisce che, per il corso in oggetto, le dimensioni degli spazi di cui dispone l'Istituto al momento della valutazione (in virtù di documentato titolo di proprietà) non consentono il rispetto dei vincoli previsti dalle Linee guida dell'ANVUR per i corsi riconducibili al settore ISIA. Quanto alle **risorse strumentali**, si ribadisce più in generale che la dotazione attualmente a disposizione dei corsi oggetto del presente parere appare inadeguata sia per quantità (in relazione al numero di studenti iscritti ai corsi) sia per tipologia.
- La **valutazione delle risorse di docenza è complessivamente positiva per tutti i corsi**. Si ritiene, infatti, che i chiarimenti e la documentazione fornita dall'Istituto in sede di controdeduzioni consentano di ritenere assolti i requisiti quanti-qualitativi previsti dalle Linee guida ANVUR pur permanendo alcune criticità analiticamente indicate *sub* 1.7.
- La **valutazione delle risorse finanziarie risulta complessivamente positiva**, pur con le criticità in punto di raccordo tra le proiezioni economico-finanziarie e gli obiettivi strategici dell'Istituto e di espressa esposizione dei costi e dei ricavi a essi connessi, anche con riferimento ai singoli corsi, evidenziate nel parere del 9 luglio 2025, cui si fa integrale rinvio.
- Con riferimento alla **comunicazione istituzionale** dell'Istituto, malgrado i numerosi interventi di bonifica delle parti del sito *web* per cui il parere ANVUR del 9 luglio 2025 aveva evidenziato criticità relative alla diffusione di informazioni non chiare o potenzialmente fuorvianti con riferimento all'offerta formativa erogata e all'accREDITamento delle sedi, e le reiterate dichiarazioni d'impegno dell'Istituto a controllare la correttezza e la trasparenza delle informazioni pubblicate, si rileva che anche dopo la trasmissione delle controdeduzioni l'Istituto ha perseverato nella diffusione tramite i propri *social media* di informazioni fuorvianti e non trasparenti. L'Istituto dunque non è in grado di assicurare un adeguato presidio sulla comunicazione e non ha maturato la **necessaria consapevolezza circa la responsabilità delle Istituzioni della formazione superiore in merito alla trasparenza e accuratezza delle informazioni pubblicate**.

Ciò premesso e vista la documentazione agli atti, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ritiene opportuno **condizionare il giudizio definitivo circa il mantenimento dei requisiti** di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 relativamente ai corsi di diploma accademico di I e di II livello autorizzati presso l'Istituto Pantheon Design & Technology alla verifica dell'effettivo superamento di tutte le criticità riportate nel testo del presente parere.

In particolare, considerata la rilevanza delle criticità riscontrate e le significative ripercussioni sulla qualità e regolarità delle attività didattiche erogate, **si ritiene indispensabile effettuare una nuova valutazione periodica dell'Istituto entro lo scadere di due anni accademici**, al termine del quale si potrà procedere con un completo e definitivo accertamento dell'effettivo superamento dei rilievi critici e un accertamento circa l'effettiva realizzazione degli impegni dichiarati. Due anni rappresentano infatti l'arco temporale minimo per garantire la disponibilità di informazioni ed evidenze sufficientemente stabili per una valutazione definitiva. Indicazioni *pro futuro* non corredate da adeguate evidenze non potranno essere prese in esame per la verifica del superamento delle criticità.

Si ritiene necessario e dirimente ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO che l'Istituto, **entro l'avvio dell'a.a. 2027/2028**, sani le criticità rilevate nel presente parere e trasmetta la documentazione attestante il loro superamento attraverso le piattaforme ministeriali "Valutazione periodica" per gli anni 2026 e 2027. In particolare:

a) con riferimento alle **risorse edilizie**: realizzazione del progetto di ristrutturazione della *dépendance* citato nelle controdeduzioni e/o di adeguati interventi per l'ampliamento degli spazi a disposizione delle attività didattiche relative a tutti i corsi erogati dall'Istituto. L'acquisizione/ampliamento degli spazi – per i quali l'Istituto sarà tenuto a produrre idoneo titolo di proprietà e adeguate descrizioni - dovrà essere conclusa entro il termine sopracitato.

b) con riferimento alle **risorse strumentali**: acquisizione al patrimonio strumentale dell'Istituto dei beni indicati nel piano di investimento tecnologico per il triennio 2026 – 2028 citato nelle controdeduzioni e degli altri beni di cui il presente parere ha rilevato la mancanza/inadeguatezza numerica (*plotter*; tavolette grafiche *etc.*). L'acquisizione delle risorse strumentali indicate nel piano di investimento tecnologico per il triennio 2026 – 2028 dovrà essere completata (e comprovata dall'inventariazione dei nuovi beni) almeno per il 75% entro il termine sopracitato.

c) con riferimento alle **risorse di docenza**:

- risoluzione delle criticità connesse ai requisiti quanti-qualitativi indicati dalle Linee guida ANVUR e monitoraggio sulla permanenza dei ridetti requisiti per tutti i corsi oggetto del presente parere;
- monitoraggio annuale dello stato di aggiornamento dei *curricula* dei docenti con incarichi di insegnamento in tutti i corsi accreditati erogati dall'Istituto e verifica delle informazioni ivi contenute. I *curricula* dovranno essere prodotti esclusivamente su *template* ANVUR;
- monitoraggio annuale dei contratti dei docenti. Per i docenti con tre o più annualità di insegnamento nella medesima disciplina dovranno essere prodotti in piattaforma i contratti relativi almeno agli ultimi tre anni e non solo l'ultimo contratto.

d) con riferimento all'**organizzazione della didattica**:

- modifica delle disposizioni dei regolamenti d'Istituto di cui il presente parere ha evidenziato l'illegittimità, con allegazione della prova delle modifiche (e.g. delibera di approvazione degli organi competenti);
- eliminazione di qualsivoglia quota di **erogazione a distanza o ibrida (frontale e a distanza) della didattica** (teorica e teorico-pratica) per tutte le categorie di studenti e per tutti i corsi di studio accreditati erogati dall'Istituto;
- eliminazione di qualsivoglia quota di erogazione di **"didattica on demand"** per tutte le categorie di studenti e per tutti i corsi di studio accreditati erogati dall'Istituto.

e) con riferimento all'**organizzazione dei servizi e alla centralità dello studente**:

- risoluzione delle criticità connesse al monitoraggio e alla rilevazione delle carriere e degli *status* degli studenti e delle studentesse;
- risoluzione delle criticità connesse all'archiviazione e al monitoraggio delle convenzioni attraverso l'adozione di sistemi trasparenti e non modificabili per la protocollazione delle stesse e per il tracciamento dello stato dell'approvazione degli accordi presso tutti i *partner*;
- approvazione formale del Regolamento della Consulta degli Studenti e pubblicazione sul sito *web*.

f) con riferimento alla **comunicazione sul sito *web* e sui *social media***:

- creazione di un efficace sistema di monitoraggio e controllo sui contenuti del sito *web* e dei *social media* dell'Istituto che determini gli attori, le responsabilità, le fasi e i tempi dei processi di controllo e di monitoraggio sulla chiarezza, accuratezza, obiettività, aggiornamento e accessibilità delle informazioni pubblicate;
- bonifica delle pagine dei *social media* dell'Istituto che fanno ancora riferimento all'attivazione di corsi accreditati nella sede di Milano e al rilascio di "*titoli di laurea, laurea magistrale e master universitari*" (e che l'Istituto continua a pubblicare).

Si specifica che, **nelle more dell'adeguamento alle condizioni sopra descritte, all'Istituto è fatto divieto di:**

- **immatricolare, per ciascuno dei corsi accreditati, un numero superiore a 22 studenti.**
- **reiterare l'istanza di accreditamento iniziale della sede decentrata di Milano.**